

FAQ

Oggetto: procedure di affidamento dei servizi

Domanda:

Si chiede di voler chiarire se in base alla previsione dell'art. 8 co. 4 sia possibile, ai fini di garantire la continuità dei servizi, eseguire un affidamento diretto all'attuale gestore ai fini della prosecuzione dell'accoglienza per un periodo di 6 mesi.

Risposta:

Come recentemente ribadito da ANAC (delibera n. 384/2018), ogni valutazione in ordine al percorso amministrativo da intraprendere è di esclusiva attribuzione dell'ente locale, nell'ambito delle prerogative di attività riservate alle proprie competenze del singolo ente locale quale titolare delle relative funzioni amministrative.

Ciò premesso, si forniscono di seguito i riferimenti normativi pertinenti alla questione posta, tenendo in considerazione il fatto che la valutazione circa l'ammissibilità delle procedure adottate non potrà prescindere da una lettura congiunta tra normativa in materia di affidamento dei servizi di accoglienza, DM 18 novembre 2019 e *lex specialis*.

Rispetto al tema della continuità dei servizi, con specifico riferimento all'ipotesi in cui i predetti enti locali si siano in precedenza avvalsi di enti attuatori, la normativa vigente prevede che sia necessario fare riferimento alle procedure indette dagli enti locali stessi per la selezione degli enti attuatori. Solo in presenza di clausole che prevedano la facoltà per gli enti locali di affidare la gestione dei servizi superando la durata della convenzione, che nel caso specifico si configura come il periodo previsto dal regime transitorio nel DM 18 novembre 2019, sarà ammessa la continuità dei rapporti giuridici fra enti locali ed enti attuatori.

Il riferimento riguarda l'esercizio delle opzioni da parte degli enti locali, fra quelle previste dalla vigente disciplina.

Laddove la prosecuzione dell'attività da parte degli enti attuatori non sia stata chiaramente prevista negli atti del precedente originario affidamento, la normativa prevede che gli enti locali debbano affidare i servizi per il periodo transitorio attivando le relative procedure, ivi comprese le eventuali procedure d'urgenza.

Con riferimento all'istituto della c.d. proroga tecnica, si richiama:

- *il dettato dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che: "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".*
- *la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 21 giugno 2019, n. 4267, con la quale si afferma che la c.d. "proroga tecnica" è un istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità,(...), rappresentando un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (ex multis, C.d.S., V, 29 maggio 2019, n. 3588; V, 17 gennaio 2018, n. 274; III, 3 aprile 2017, n. 1521).*

- *l'interpretazione fornita dall'Anac e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. delibera Anac 423/2019), secondo cui affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:*
 - *deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (...);*
 - *è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto "ponte");*
 - *la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac n. 33/2013);*
 - *l'Amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario.*
 - *tale opzione deve essere stata prevista nell'originario bando di gara.*

Dal 1 luglio 2020 in poi, per la realizzazione delle attività disciplinate delle Linee guida allegate al DM del 18 /11/2019, l'Ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di settore (art. 10 co.1 Linee guida al DM 18 novembre 2019).